



**Comune di Lavagna**  
*Provincia di Genova*  
**Servizi Finanziari di Staff**  
**Economato, Provveditorato**

## **Lotto 2 – Incendio**

**CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA**  
**COPERTURA ASSICURATIVA**  
**CONTRO I RISCHI DELL'INCENDIO DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI**

## DEFINIZIONI:

Nel testo che segue, si intende per:

**Acqua piovana:** i danni che senza il verificarsi di rotture, brecce o lesioni di cui alla garanzia Eventi Atmosferici, siano causati da penetrazione di acqua piovana attraverso coperture, pavimenti, pareti;

**Allagamenti:** qualsiasi spandimento e/o riversamento di liquidi o fluidi che non possa essere definito inondazione o alluvione.

**Amministrazione o Ente:** Il Comune di Lavagna , Assicurato e Contraente della polizza;

**Annualita' assicurativa o periodo assicurativo:** il periodo compreso tra la data di effetto e la data di prima scadenza annuale, o tra due date di scadenza annuale tra loro successive, o tra l'ultima data di scadenza annuale e la data di cessazione della assicurazione;

**Apparecchiature elettroniche:** qualunque dispositivo alimentato elettricamente impiegato per l'ottenimento di un risultato, nel quale il rendimento energetico e' considerato secondario rispetto alle finalita' del risultato stesso, quali (a titolo esemplificativo e non limitativo): apparecchiature e strumenti di analisi, di laboratorio, apparecchiature per elaborazione dati, centraline elettroniche, centraline telefoniche, cellulari, fax, fotocopiatrici, gruppi di continuita', impianti antifurto, antincendio, di condizionamento, apparecchiature ed impianti di rilevazione, di sorveglianza, autovelox, macchine fotografiche digitali, personal computers e computers, rilevatori di presenza, stampanti, strumenti di comunicazione radio, strumenti e macchinari elettromedicali, posti al coperto e/o su veicoli – analogamente ai beni mobili – o all'aperto per loro destinazione d'uso o ovunque se destinati ad un impiego mobile; rientrano in tale definizione anche componenti, condutture, cavi di trasmissione, impianti e quant'altro e' parte e/o e' destinato a servizio delle apparecchiature elettroniche o e' necessario per il loro funzionamento o utilizzo;

**Assicurato:** il soggetto, persona fisica o giuridica, il cui interesse e' protetto dall'Assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Atti di sabotaggio:** le azioni svolte per motivi personali, politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone per distruggere, danneggiare e/o rendere inservibili uno o piu' dei beni assicurati, con l'intenzione di impedire, intralciare, turbare o rallentare il normale svolgimento delle attivita'; a parziale deroga dell'art. "Durata del contratto" che segue, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio annuo di polizza.

In caso di recesso intimato dalla Societa', il Contraente avra' la facolta' di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

**Atti di terrorismo:** le azioni svolte, con o senza l'uso di violenza esercitata o minacciata, per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici o simili, da una o piu' persone che agisca/no per conto proprio e/o su incarico e/o in intesa con altri, con organizzazioni, con governi, con l'intenzione di esercitare influenza su un governo e/o intimorire la popolazione o l'opinione pubblica, o parte di esse; a parziale deroga dell'art. "Durata del contratto" che segue, la Societa' ha facolta' di recedere dalla garanzia con un preavviso di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da darsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con rimborso "prorata" del premio relativo alla presente estensione, che si conviene di ritenere pari al 10 percento del premio annuo di polizza.

In caso di recesso intimato dalla Societa', il Contraente avra' la facolta' di recedere dall'intero contratto con pari effetto, fermo il diritto al rimborso del premio per il periodo non goduto, al netto delle imposte.

**Attività della Amministrazione:** l'esercizio delle attività e competenze previste e/o consentite e/o delegate da leggi, regolamenti o altri atti amministrativi, e le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, nessuna esclusa e comunque svolte, anche avvalendosi di strutture di terzi, e/o affidando a terzi l'utilizzo di proprie strutture;

**Beni di dipendenti e utenti:** i beni, il denaro, i valori come definiti in polizza, di proprietà o in uso ai componenti gli Organi Istituzionali, dirigenti, dipendenti, collaboratori, consulenti e altro personale della Amministrazione nonché agli utenti dei servizi erogati dalla Amministrazione, da essi indossati e/o presenti all'interno delle strutture della e/o in uso alla Amministrazione;

**Beni immobili:** fabbricati, edificati, containers vincolati a terra, strutture tensostatiche o pneumatiche, impianti, tralicci, supporti e basamenti, o loro parti, di proprietà dell'Amministrazione o dalla stessa assunti in locazione, comodato, uso o altro titolo, compresi fissi, infissi, impianti, condutture, installazioni, recinzioni, cancellate, strade, piazzali e quant'altro destinato a servizio o ornamento del bene, anche in corso di costruzione. Salvo diversa pattuizione restano invece esclusi dall'assicurazione boschi, coltivazioni e piante ed il terreno su cui sorgono i Beni Immobili.

**Beni mobili:** tutto quanto di proprietà dell'amministrazione o dalla stessa assunto in comodato, uso o altro titolo, che non possa definirsi bene immobile per sua natura o destinazione (comprese quindi le Apparecchiature Elettroniche), contenuto all'interno di immobili o impianti o posto in aree esterne o strutture pertinenti, anche presso terzi, o anche trasportato su veicoli di proprietà od in uso o locazione all'Amministrazione, o a altri Enti o Società ad essa collegati e/o riconducibili, o a componenti degli Organi e Organismi Istituzionali, Direttori, dirigenti, dipendenti, collaboratori o consulenti dell'Amministrazione o di tali altri Enti o Società (ad esclusione dei beni che sono componente fissa o stabilmente installati sul veicolo), o altrimenti posti per loro natura o destinazione; rientrano in questa definizione anche denaro, titoli e valori in genere, ma ne rimangono esclusi i veicoli a motore e i natanti di proprietà od in uso all'Amministrazione se iscritti al P.R.A., i beni in leasing se assicurati con specifica polizza, gli animali e gli aeromobili.

Non rientrano in tale definizione quadri, dipinti, affreschi, mosaici, sculture, bassorilievi, incisioni, collezioni, ceramiche, arazzi, tappeti, miniature, stampe, libri, manoscritti, disegni, reperti, strumenti musicali e non, oreficeria, argenteria, numismatica, medaglie, targhe, monete, filatelia, nonché quant'altro definibile opera d'arte, collezione o raccolta), di proprietà dell'Amministrazione o di terzi e di valore singolo superiore a euro 25.000,00.

**Broker:** il Broker vigente Willis Italia Spa;

**Contraente:** il soggetto persona giuridica che stipula l'Assicurazione;

**Crollo – collasso strutturale:** il cedimento di parti e/o strutture dell'immobile o impianto o altro ad essi adiacente, con esclusione dei danni a beni in costruzione o sui quali si eseguono modifiche e/o ristrutturazioni di cui debba rispondere chi esegue tali lavori;

**Danno consequenziale:** il danno non direttamente provocato dall'evento, imputabile però a cause diverse comunque conseguenti ad un evento indennizzabile ai sensi di polizza.

**Dolo del Contraente o dell'Assicurato:** il dolo del soggetto al quale è attribuita la qualifica di legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato;

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

**Evento sismico o terremoto:** un sottomovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene

**Fabbricato** : l'intera costruzione edile, compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti idrici e di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione, comprese dipendenze, e quant'altro inerente l'attività della Contraente/Assicurato quali i seguenti enti elencati a puro titolo esemplificativo e non limitativo: tettoie, passaggi coperti e simili, fabbricati in corso di ristrutturazione,

migliorie, affreschi, statue, graffiti e mosaici in genere, muri e/o recinzioni con relativi cancelli e congegni di chiusura, anche elettrici/elettronici facenti parte e non dei fabbricati, strutture tensostatiche, pressostatiche e similari, prefabbricati costruiti parzialmente o totalmente in legno e/o in altri materiali combustibili.

In caso d'assicurazione di porzione di fabbricato la definizione s'intende riferita a tale porzione ed alla quota

di partecipazione delle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante.

**Fenomeni atmosferici**: i danni causati da trombe d'aria, uragani, bufere, nubifragi, vento, grandine, nonché i danni causati da cose trasportate e/o cadute per la violenza di tali eventi, compresi i danni da bagnamento che si verificassero all'interno dei beni immobili e/o al loro contenuto purché direttamente causati dalla caduta di pioggia, grandine o neve attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti, ai serramenti o alle vetrate dalla violenza di tali eventi;

**Fenomeni elettrici**: l'effetto di correnti o scariche od altri fenomeni elettrici e/o elettronici da qualsiasi motivo occasionati, su macchine, apparecchiature ed impianti elettrici e/o elettronici, componenti e circuiti compresi, con esclusione dei danni:

- di usura o di carente manutenzione;
- direttamente causati da montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione e/o da collaudi e prove;
- dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto,

fermo che qualora da una o più delle suddette esclusioni derivi altro danno non altrimenti escluso, la Società indennizzerà la parte di danno non altrimenti esclusa. In caso di danni dei quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o il fornitore, la Società avrà diritto di surroga sul costruttore o fornitore per quanto da essa indennizzato;

**Franamento**: il distacco e/o lo scivolamento di terra e/o rocce, anche non dovuto a infiltrazioni;

**Franchigia**: la parte di danno indennizzabile espressa in cifra che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

**Fuoriuscita di acqua**: la fuoriuscita di acqua o altro materiale solido, liquido o gassoso da impianti idraulici, idrici, igienici, fognari, tecnici e/o similari, nonché di allacciamento, di climatizzazione, di estinzione, di pertinenza dei fabbricati e impianti assicurati, a seguito di loro guasto o rottura o funzionamento accidentale o per gelo, o la fuoriuscita da gronde e pluviali per loro intasamento da neve o grandine od in caso di eventi atmosferici eccezionali, o per rigurgito o traboccamento di fognature di pertinenza dell'immobile e/o dell'Attività;

**Implosione**: il repentino schiacciamento o rottura di corpi cavi per eccesso di pressione esterna rispetto alla pressione interna;

**Incendio**: la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

**Incombustibilità** : si considerano incombustibili le sostanze ed i prodotti che alla temperatura di 750 gradi C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno

**Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;

**Inondazioni, alluvioni:** la fuoriuscita di fiumi, canali, laghi, bacini, corsi d'acqua dai loro usuali argini o invasi, anche se non conseguenti a rottura di argini, dighe, barriere e simili;

**Lastre:** le lastre di cristallo, di vetro e altri simili o analoghi materiali, che siano interamente o parte di vetrine, porte, lucernari e/o insegne installate all'esterno di immobili e impianti, nonché lastre, decorazioni, specchi e vetrinette poste all'interno; sono escluse le sole rigature e/o scalfitture, ma sono comprese le spese sostenute per il trasporto e la installazione;

**Liquidazione del danno:** la determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo;

**Mancato freddo:** i danni subiti dal contenuto di impianti di refrigerazione a causa della mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o per fuoriuscita di liquido, in conseguenza di un evento indennizzabile ai sensi di polizza o di un guasto o rottura accidentale o di un errore di controllo o manovra dell'impianto di refrigerazione o dei relativi impianti o dispositivi di controllo o adduzione, o per mancanza di energia elettrica;

**Massimale per sinistro** la massima esposizione della Società per ogni sinistro

**Polizza:** il documento che prova e regola l'Assicurazione;

**Premio** :la somma dovuta dalla Contraente alla Società

**Primo rischio assoluto:** la forma assicurativa che copre quanto è assicurato sino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale;

**Regola proporzionale:** quanto normato dall'art. 1907 C.C., per cui se l'assicurazione copre solo una parte del valore che quanto è assicurato aveva al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione a tale parte;

**Rischio** : la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possano derivarne

**Rischio locativo:** le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato ai sensi degli artt. 1588, 1589 e 1611 del C.C., per i danni ai beni immobili di proprietà di terzi dall'Assicurato condotti in locazione, e prodotti da sinistro indennizzabile a termini di polizza;

**Ricorso dei locatari:** le conseguenze della responsabilità civile che gravino sull'Assicurato nella sua qualità di locatore e/o di proprietario concedente l'uso di beni immobili, per danni prodotti a cose mobili di proprietà dei locatari e/o dei soggetti che a qualunque titolo (locazione, comodato, uso gratuito ecc.) utilizzano tali immobili, nonché alle cose di terzi verso i quali i locatari e/o gli utilizzatori degli immobili debbano rispondere, da sinistro indennizzabile a termini del presente contratto;

**Scoperto:** la parte di danno indennizzabile espressa in percentuale che per ciascun sinistro viene dedotta dal risarcimento;

**Scoppio:** repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

**Sinistro:** l'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Smottamento:** lo scivolamento, lungo un versante inclinato, del terreno su cui sono edificati o posizionati i beni, dovuto a infiltrazioni di acqua o altri fluidi;

**Società':** la Compagnia assicuratrice e le eventuali mandanti nonché, laddove presenti, le Agenzie delle stesse (in gestione diretta o in economia) alle quali viene assegnato il contratto;

**Soggetti non considerati terzi:** il legale rappresentante del Contraente e/o Assicurato; egli non riveste tale ruolo, e rientra quindi nel novero dei terzi, qualora subisca danno nella sua qualità di privato cittadino, utente dei servizi erogati dall'Amministrazione, o di altra posizione assimilabile;

**Sovraccarico di neve:** il peso di neve, ghiaccio, grandine sui beni o su strutture, alberi o altro ad essi adiacenti, tale da provocare danni ai beni; sono compresi i danni all'interno dei beni e al loro contenuto, ma sono esclusi i danni: ai fabbricati non conformi alle norme (vigenti all'epoca della loro progettazione) in materia di sovraccarico di neve e al loro contenuto, ai capannoni pressostatici e tensostatici e al loro contenuto, ai fabbricati in costruzione o in rifacimento (se tale stato è influente ai fini di questa estensione) e al loro contenuto, ai lucernari, vetrate e serramenti se non conseguenti al crollo del tetto o delle pareti;

**Valore intero:** la forma assicurativa che copre l'intero valore di quanto è assicurato, con applicazione della regola proporzionale;

**Valore a nuovo :** s'intende il costo di ricostruzione dei beni assicurati e/o di ripristino dei beni soltanto danneggiati senza tenere conto dello stato di vetustà e/o degrado del fabbricato escluso il valore dell'area e comprese le fondazioni.

## DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' DEL CONTRAENTE E DEGLI ENTI ASSICURATI

L'intero patrimonio immobiliare costituito da fabbricati ed impianti, ovunque dislocati, sia in proprietà sia in conduzione e/o locazione e/o comodato gratuito, comunque ed a qualsiasi titolo detenuti, compreso quello da reddito, come risulta da catasto, da atti notarili, da atti deliberativi o da qualsiasi atto ufficiale, adibiti agli usi stabiliti dalla Contraente/Assicurato, come risultano dall'elenco allegato al presente C.S.P.

Il patrimonio immobiliare e mobiliare è pertinente allo svolgimento delle attività dell'Ente e in genere a tutte le attività di carattere gestionale ed amministrative, comprese tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate alle principali.

Le attività sopra richiamate sono svolte in fabbricati uniti o separati tra loro, variamente elevati fuori terra, e/o con piani sottostanti aventi strutture portanti verticali e del tetto, solai, pareti esterne e coperture, coibentazioni, soffittature e rivestimenti in genere costruiti prevalentemente in materiali incombustibili; non si esclude tuttavia la presenza di fabbricati costruiti in tutto o in parte in materiali combustibili o in materiali tecnologici speciali.

Svolgimento ed organizzazione di qualsiasi manifestazione in genere incluso l'accensione di tradizionali falò all'aperto.

Per l'espletamento delle attività svolte non è esclusa tuttavia la presenza di materiali combustibili di qualunque genere, infiammabili e di merci speciali e/o esplosivi che la tecnica inerente all'attività svolta insegna e consiglia di usare e che l'Assicurato ritiene di adottare, con relative scorte d'uso, nulla escluso e/o eccettuato.

Eventuali danni da incendio ad automezzi di terzi e/o dipendenti s'intendono compresi nella garanzia Ricorso Terzi.

La Contraente è esonerata dall'obbligo di elencare i fabbricati di proprietà, in uso o in locazione e/o comodato gratuito, utili all'assolvimento dei propri compiti istituzionali, fermo l'obbligo - in caso di sinistro - di dimostrare la regolarità del possesso, uso e/o locazione degli stessi alla Società, ove quest'ultima ne faccia esplicita richiesta.

Si conviene, tra le parti che, limitatamente ai valori della totalità dei fabbricati sopra indicati, non si farà luogo, qualunque sia il valore degli enti assicurati che risulterà al momento del sinistro, all'applicazione della regola proporzionale.

Relativamente agli enti assicurati possono essere eseguite modificazioni ordinarie e/o straordinarie, trasformazioni, demolizioni, ampliamenti, aggiunte, nuove costruzioni, nonché manutenzioni ordinarie e/o straordinarie ai fabbricati e/o impianti relativi medesimi.

La Contraente è esonerata dal dare avviso alla Società Assicuratrice, sempreché tali modifiche non comportino aggravamento del rischio. In questo ultimo caso la copertura deve intendersi comunque operante, fermo l'obbligo dell'Assicurato di corrispondere le differenze del premio preventivamente pattuito derivanti dall'aggiornamento.

Relativamente alle variazioni comportanti modifica delle somme assicurate alle partite sopra elencate che intervengano nel corso dell'anno assicurativo, si conviene tra le Parti di ritenere automaticamente assicurate le maggiori somme derivanti dall'introduzione automatica di nuovi enti ascrivibili alle sopra indicate partite.

Si conviene inoltre tra le Parti che, al termine di ciascun periodo d'assicurazione, la Contraente s'impegna a comunicare i valori aggiornati e nel caso d'aumento di detti valori, la Società Assicuratrice emetterà appendice d'aggiornamento, provvedendo nello stesso tempo ad incassare la regolazione del premio per il periodo d'assicurazione trascorso, nella misura del 50% del tasso pattuito.

Nel caso di diminuzione della somma assicurata, il premio dell'annualità trascorsa rimarrà comunque acquisito dalla Società Assicuratrice ed il valore aggiornato costituirà la somma assicurata per l'annualità successiva.

Si conviene che, relativamente alle partite " attrezzature, arredamenti e merci", nell'applicazione della regola proporzionale prevista da detto articolo, non si terrà conto dell'eventuale maggiore esistenza rispetto alla somma assicurata sempre che questa maggiore esistenza si mantenga entro il limite del 30%.

Se invece tale limite risultasse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale per l'eccedenza del predetto limite.

## CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

### Art. 1: Dichiarazioni della Contraente - Buona fede

**1.1** La mancata comunicazione da parte della Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza e/o variazioni, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né la riduzione dello stesso, sempre che la Contraente/Assicurato non abbia agito con dolo.

La Società avrà peraltro il diritto di percepire la differenza di premio da concordarsi preventivamente e corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Parimenti non sarà considerata circostanza aggravante l'esistenza, al momento del sinistro, di lavori di manutenzione e/o ristrutturazione dei fabbricati assicurati, nonché di lavori di costruzione ed allestimento.

Le dichiarazioni inesatte od incomplete e le omissioni fatte con dolo, possono comportare il mancato

Pagamento del danno, nonché la cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 del Codice Civile.

**1.2** Deroga alle dichiarazioni dell'Assicurato: l'Assicurato è dispensato dal dichiarare i precedenti danni ed annullamenti per sinistro di polizze per i presenti rischi.

### Art. 2: Decorrenza dell'Assicurazione, pagamento e regolazione del premio

Decorrenza dell'Assicurazione, pagamento e regolazione del premio L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 del C.C., entro (60) sessanta giorni dalla sopra citata data. In caso di pagamento del premio successivamente al sessantesimo giorno, l'effetto dell'assicurazione decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Le rate di premio successive devono essere pagate entro le ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza.

Se la Contraente/Assicurato non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. I premi devono essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell'Agenzia cui è assegnata la polizza.

Si conviene inoltre tra le Parti che, entro (120) centoventi giorni dalla fine di ogni periodo annuo d'assicurazione la Contraente s'impegna a comunicare i valori aggiornati e nel caso d'aumento di detti valori, la Società Assicuratrice emetterà appendice d'aggiornamento, provvedendo nello stesso tempo ad incassare la regolazione del premio per il periodo d'assicurazione trascorso, nella misura del 50% del tasso pattuito e termine di pagamento entro le ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla data di emissione dell'appendice di regolazione premio.

Se la Contraente/Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, le garanzie rimangono comunque operanti per i valori già indicati, fermo restandole condizioni di polizza in vigore. Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso Equitalia Servizi S.p.A., ai sensi del Decreto 40/2008 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la stessa si impegna comunque a ritenere in copertura il Rischio di cui trattasi, dietro presentazione di copia del pagamento effettuato dal Contraente alla predetta Equitalia Servizi S.p.A.

### Art. 3: Durata dell' Assicurazione

Il contratto assicurativo ha effetto dalle ore 24,00 del 31/12/2013 fino alle ore 24,00 del 31.12.2014, con prima rata al 31.12.2013 e scadenza polizza al 31.12.2014 con esclusione della tacita proroga.



Alla relativa scadenza, il contratto cesserà automaticamente, senza obbligo di preventiva comunicazione tra le parti.

#### **Art. 4: Costituzione del premio e regolazione annuale – Buona fede**

Il premio di polizza e' calcolato applicando le aliquote di premio convenute agli importi assicurati, e risulta costituito da una rata pagata anticipatamente calcolata sulla base dei dati forniti al perfezionamento del contratto, e da regolazioni (attive o passive) calcolate sulla base dei dati consuntivi.

La Amministrazione fornira' quindi alla Società, entro i 90 successivi alla scadenza di ogni periodo assicurativo, un riepilogo aggiornato dei valori a nuovo riferiti al complesso dei beni assicurati di suo interesse.

Ai fini del calcolo della quota del premio di regolazione riferita al periodo assicurativo trascorso, le eventuali variazioni di valore che non trovassero riscontro nelle comunicazioni di cui all'Art. "Acquisizione di nuovi beni" che precede, e alle quali pertanto non e' attribuibile una data di decorrenza / cessazione nel corso di tale periodo, verranno conteggiate forfettariamente applicando il 50% (cinquantapercento) delle aliquote di premio convenute.

Si conviene che, ove la Amministrazione abbia in buona fede omesso di fornire o fornito indicazioni inesatte od incomplete, la Società riconoscerà comunque la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l'eventuale quota di premio non percepita.

#### **Art. 5: Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

#### **Art. 6: Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 7: Estensione territoriale**

La validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero.

#### **Art. 8: Interpretazione del contratto**

Si conviene tra le Parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali sarà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole alla Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte d'assicurazione.

Si conviene che in caso di contraddizioni, discordanze o dubbi interpretativi delle suddette norme, prevalgono quelle più favorevoli all'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 9: Foro competente per l'esecuzione del seguente contratto**

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

## **Art. 10: Rinvio alle norme di Legge**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

## **Art. 11: Gestione del contratto**

La gestione e assistenza nell'esecuzione del contratto e' affidata al broker di assicurazione.

Anche ai sensi del D.Lgs. 209/05 Codice delle Assicurazioni e s.m.i., l'Amministrazione e la Società si danno reciprocamente atto che tutti i rapporti, compreso il pagamento dei premi, avverranno per il tramite del broker; la Società da' atto che il pagamento dei premi al broker e' liberatorio per la Amministrazione, e riconosce ad esso un periodo di differimento per la loro corresponsione con scadenza il 10' giorno del mese successivo a quello in cui il broker ha comunicato alla Società l'avvenuto incasso.

Tutte le comunicazioni riguardanti il contratto – che dovranno essere necessariamente inviate a mezzo posta raccomandata, telefax o posta elettronica con avviso di ricevuta - avverranno anch'esse per il tramite del suddetto broker, che viene quindi riconosciuto dalle parti quale mittente e/o destinatario in luogo e per conto delle stesse (ad eccezione della comunicazione di disdetta/recesso del contratto stesso che dovrà essere effettuata esclusivamente dalle parti con lettera raccomandata A.R.).

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 12: Rischi assicurati**

Sono garantiti tutti i danni materiali diretti e consequenziali ai beni assicurati cagionati da:

#### **12.1 Incendio**

#### **12.2 Fulmine**

#### **12.3 Esplosione, scoppio e implosioni, non causati da ordigni esplosivi.**

**12.4 Caduta d'aeromobili**, veicoli spaziali, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti ed oggetti orbitanti in genere.

#### **12.5 Parificazione dei danni:**

sono parificati ai danni da incendio, oltre ai guasti fatti per ordine delle Autorità, anche dall'Assicurato quelli prodotti o da Terzi allo scopo di impedire o arrestare l'incendio o altri eventi garantiti dalla presente polizza.

#### **12.6 Spese di demolizione e sgombero:**

le spese sostenute in caso di danno per demolire, sgomberare, trasportare e smaltire presso il più vicino luogo di scarico autorizzato i residui del sinistro, compresi quelli tossici e/o nocivi comprese le spese necessarie per lo smontaggio, lo svuotamento, l'eventuale opera di decontaminazione, la temporanea rimozione, la ricollocazione in opera ed il nuovo collaudo, riempimento ed altre simili operazioni relative ad enti non danneggiati, a tale scopo resesi necessarie.

Il risarcimento delle spese di demolizione e di sgombero s'intende operante per ogni sinistro che risulti indennizzabile in base ad uno qualsiasi degli eventi previsti nella polizza.

Si precisa inoltre che saranno indennizzate anche le spese di demolizione e di sgombero sostenute dall'Assicurato per adempiere all'obbligo di salvataggio di cui all'art. 1914 del Codice Civile.

La somma garantita per le spese di cui alla presente clausola é pari al 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza, aumentato, ove si rivelasse insufficiente in caso di sinistro, di un'ulteriore somma come specificato alla Clausola "Limiti d'indennizzo".

### **12.7 Ricorso Terzi:**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da evento indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione é estesa ai danni derivanti da interruzioni, sospensioni o mancato avvio - totali o parziali dell'utilizzo di beni, nonché d'attività industriali, commerciali, agricole o di servizi e da eventuali danni derivanti da qualsiasi manifestazione anche in quelle dove vengono accesi falò tradizionali, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, nonché i veicoli di terzi in genere che si trovino nell'ambito delle aree di pertinenza degli insediamenti assicurati, e le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà la facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società. Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C.

### **12.8 Onda sonora:**

danni cagionati agli enti assicurati dall'onda d'urto provocata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità sonora o supersonica.

### **12.9 Fenomeno elettrico:**

la Società indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche o da altri fenomeni elettrici accidentali, qualunque sia la causa che li ha provocati, compresa l'azione del fulmine o dell'elettricità atmosferica.

L'indennizzo a questo titolo sarà effettuato senza l'applicazione di quanto previsto all'art. 1907 del Codice Civile e sino alla concorrenza dell'importo di cui alla Clausola "Limiti d'indennizzo".

### **12.10 Autocombustione:**

Danni prodotti da autocombustione (combustione spontanea senza fiamma) agli enti assicurati.

### **12.11 Implosione:**

danni derivanti dal repentino cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna.

### **12.12 Danni consequenziali:**

qualora in conseguenza d'eventi previsti dalla presente polizza e senza l'intervento di circostanze indipendenti, si abbia una successione d'avvenimenti che provochi danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa polizza coprirà anche tali danni così risultanti.

A titolo esemplificativo e non limitativo, tali danni materiali o deterioramenti in genere agli enti assicurati possono consistere o essere dovuti a:

- Fumi, gas, vapore.
- Mancata od anormale erogazione o distribuzione d'energia elettrica, termica o idraulica.
- Mancato od anormale funzionamento d'apparecchiature elettroniche, d'impianti di climatizzazione
- Colaggio e fuoriuscita di liquidi.

### **12.13 Cose assicurabili a condizioni speciali:**

si intendono compresi nella partita Contenuto anche i seguenti beni:

a) Archivi anche se custoditi altrove, documenti, disegni, registri, microfilms, fotocolors, schede, dischi, nastri e fili per macchine meccanografiche, per elaboratori elettronici.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti d'indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile: l'indennizzo, in caso di sinistro,

sarà pari al costo di riparazione o rimpiazzo a nuovo, escluso qualsiasi riferimento al loro valore d'affezione od artistico o scientifico.

Relativamente agli archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor, schede, dischi, nastri, la Società oltre al danno materiale costituito dalla perdita del supporto vergine, rimborserà anche il solo costo delle spese effettivamente sostenute per le operazioni manuali e meccaniche di rifacimento e/o ricondizionamento.

L'indennizzo di cui sopra sarà ridotto in relazione allo stato, uso ed utilizzabilità delle cose medesime se le cose distrutte o danneggiate non saranno state riparate o rimpiazzate a nuovo,

b) Mobili ed arredi, quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, pergamene, medaglie, archivi e documenti storici, collezioni in genere, perle, pietre, libri antichi, metalli preziosi e cose aventi valore artistico o storico.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola Limiti d'indennizzo, senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

In caso di danno parziale l'indennizzo sarà pari alle spese sostenute per restaurare l'oggetto danneggiato più l'eventuale deprezzamento, con l'intesa che la somma di tali importi non ecceda il valore commerciale che l'oggetto ha al momento del sinistro.

In caso di danno totale l'indennizzo sarà pari al valore commerciale dell'oggetto al momento del sinistro.

c) Denaro e valori custoditi in cassaforte.

La Società risponde sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Clausola "Limiti d'indennizzo", senza far luogo all'applicazione del disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

d) Cose in genere mobilio, arredi, carta, cartoni, ed altro, utilizzate per lo svolgimento di manifestazioni in relazione all'accensioni all'aperto di tradizionali falò, organizzate esclusivamente dall'Ente stesso.

#### **12.14 Onorari architetti, ingegneri, consulenti - Oneri d'urbanizzazione:**

sono compresi in garanzia gli onorari e le spese dovute ad architetti, ingegneri, consulenti per la riparazione e/o la ricostruzione dei beni danneggiati, anche in eccesso a quanto indennizzabile in base alla "Assicurazione Valore a Nuovo". Sono pure compresi gli onorari e le spese del perito di parte e per la quota parte relativa al terzo perito in caso di perizia collegiale.

La Società rimborserà anche i costi sostenuti per oneri di concessione e urbanizzazione, nonché le maggiori spese che dovessero rendersi necessarie per l'osservanza di leggi, regolamenti, decreti e ordinanze (statali, regionali o locali) che regolano la costruzione/riparazione dei fabbricati o di loro parti, nonché l'uso dei suoli, purché i lavori di ricostruzione siano effettivamente posti in essere tanto nella medesima quanto in altra ubicazione.

La presente garanzia è prestata entro il limite d'indennizzo di cui all'art. 32.

#### **12.15 Fumo, gas e vapore:**

danni agli enti assicurati provocati da fumo, gas e vapore fuoriuscito da attrezzature o impianti al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza in conseguenza di:

1. Improvviso o accidentale guasto o rottura verificatasi nelle attrezzature o impianti medesimi.
2. Eventi per i quali è prestata la garanzia con la presente polizza.
3. Difetto strutturale degli impianti, con riserva di rivalsa da parte della Compagnia.

#### **12.16 Urto veicoli:**

danni materiali e diretti, anche quando non vi sia sviluppo d'incendio, arrecati agli enti assicurati da urto di veicoli e/o carri ferroviari, sia all'interno sia all'esterno dell'ambito di fabbricati e aree occupate dall'Assicurato.

#### **12.17 Rovina d'ascensori e montacarichi:**

danni materiali arrecati ai fabbricati e/o al relativo contenuto da rovina d'ascensori e montacarichi compresi i danni agli stessi a seguito di rottura accidentale dei relativi congegni.

#### **12.18 Eventi atmosferici:**

la Società indennizza i danni materiali agli enti assicurati, compresi recinti e cancelli direttamente causati da:

- 1) uragano, bufera, tempesta, grandine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze;
- 2) bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento verificatosi all'interno dei fabbricati, a seguito di rottura, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

La Società non indennizza i danni:

a) causati da:

- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;

- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio ,trasudamento, infiltrazione;

cedimento, franamento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- gru, cavi aerei, ciminiere camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendo-strutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subiti dal tetto o dalle pareti
- lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

#### **12.19 Enti all'aperto:**

a parziale deroga di quanto previsto dal precedente articolo, si precisa che s'intendono assicurati anche gli enti che si trovano all'aperto.

#### **12.20 Gelo e ghiaccio:**

la Società risponde dei danni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di gelo/ghiaccio che provochi la rottura d'impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere al servizio dei fabbricati e/o dell'attività descritta in polizza.

#### **12.21 Grandine:**

Ad integrazione di quanto disposto dalla garanzia "Eventi atmosferici" la Società risponde dei danni causati dalla grandine a:

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- lastre di fibrocemento e manufatti di materia plastica;

anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

#### **12.22 Acqua condotta:**

la Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti le cose medesime. S'intendono inoltre garantite le spese sostenute per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella Clausola "Limiti d'indennizzo".

La Società non indennizza:

- a) i danni causati da rotture originate da gelo
- b) i danni causati rottura degli impianti automatici di estinzione;
- c) i danni causati da umidità e stillicidio.

Sono inoltre compresi i danni da traboccamento o rigurgito di fognature e/o altri condotti.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

#### **12.23 Colaggio da impianti automatici d'estinzione (ove esistenti):**

La società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da fuoriuscita accidentale di fluidi a seguito di guasto o rottura d'impianti fissi d'estinzione automatici, incluse relative alimentazioni.

La Società non risponde dei danni verificatisi in occasione di lavori d'installazione o riparazione, collaudi, prove, modifiche costruttive sia dell'impianto sia dei locali protetti.

La Società risponde altresì dei costi sostenuti per la ricerca del guasto o della rottura e per la sua riparazione sino alla concorrenza dell'importo indicato nella clausola "Limiti d'indennizzo".

#### **12.24 Intasamento gronde e pluviali:**

La società indennizza i danni materiali e diretti arrecati agli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato per intasamento delle gronde e dei pluviali causato da grandine o neve.

Sono inoltre garantiti i danni cagionati alle cose assicurate qualora l'intasamento di gronde o pluviali fosse causato da insufficiente capacità di smaltimento di questi ultimi in occasione di precipitazioni di carattere eccezionale.

#### **12.25 Eventi socio - politici:**

la Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate direttamente causati da:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse;
- atti dolosi di terzi, compresi quelli vandalici, di terrorismo o di sabotaggio;

Ai soli effetti della presente estensione di garanzia, l'art. 13 "Rischi esclusi" si intende annullato ed integralmente sostituito come segue:

Esclusioni- La Società non indennizza i danni:

- a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
- b. verificatisi in occasione di esplosione, emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c. causati con dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d. di inondazione, alluvione, allagamento o frana;
- e. di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- f. di smarrimento, furto, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

g. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o fuoriuscita del fluido frigorifero;

h. causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;

i. verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;

l. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancata locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La presente garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate.

Qualora l'occupazione medesima si protrasse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società risponde dei soli danni di incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi, caduta di loro aeromobili, parti o cose trasportate, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.

Ai soli fini della presente estensione di garanzia, non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;

- qualsiasi altro parente od affine se con loro conviventi;

- quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il Socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti precedenti.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

### **ATTENTATI TERRORISMO E SABOTAGGIO**

Limitatamente ad attentati, terrorismo e sabotaggio la Società non indennizzerà importo superiore al 50% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna unità di rischio.

Ai fini della presente polizza, per "attentati, terrorismo e sabotaggio" si intendono tutti quegli atti commessi da una o più persone allo scopo di influenzare e/o sconvolgere gli assetti politici e/o istituzionali e/o religiosi esistenti, o comunque di ingenerare paura nella popolazione.

Non si intendono "Attentati, terrorismo e sabotaggio" i seguenti eventi: tumulti popolari e/o di piazza, scioperi, sommosse, nonché- salvo che rientri nelle previsioni del secondo comma della presente clausola atti vandalici o dolosi. -

#### **12.26 Sovraccarico neve:**

La società risponde dei danni materiali causati agli enti assicurati da sovraccarico di neve e ghiaccio, compresi quelli di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati e loro contenuto, direttamente provocati dall'evento di cui alla presente estensione di garanzia ed entro il limite d'indennizzo nell'apposita tabella.

La Società non risarcisce i danni causati:

- Da valanghe e slavine.
- Da gelo, ancorché conseguente ad evento coperto dalla presente estensione di garanzia; salvo quanto previsto all'art. 12.20.
- Ai serbatoi non conformi alle norme vigenti al momento della loro costruzione relativamente ai sovraccarichi di neve.



- Ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento(a meno che detto rifacimento sia in influente ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto, ai capannoni pressostatici ed al loro contenuto.
- A lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale dei fabbricati in seguito a sovraccarico di neve sul tetto.

### **12.27 Inondazioni, alluvioni, allagamenti:**

La Società risponde dei danni materiali e diretti, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, subiti dalle cose assicurate per effetto di inondazione, alluvione, allagamento in genere anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risponde dei danni:

- a) causati da mareggiata, marea, maremoto, frana, cedimento o smottamento del terreno, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- b) causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- c) di franamento, cedimento o smottamento del terreno;
- d) cose mobili all'aperto;
- e) alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm. dal livello dei pavimenti.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo".

### **12.28 Terremoto:**

La Società indennizza i danni materiali e diretti - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – subiti dalle cose assicurate per effetto di terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

La Società non indennizza i danni:

- a) di eruzione vulcanica, inondazione, alluvione, maremoto;
- b) causati da mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- c) di rapina, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;

Agli effetti della presente garanzia:

- le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro";

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

### **12.29 Spese di ricollocamento mobili**

la Società, entro il limite d'indennizzo indicato nell'apposita tabella, da atto che saranno indennizzate anche le eventuali spese di rimozione e ricollocamento dei beni mobili, nel caso in cui la loro rimozione

fosse necessaria per eseguire le riparazioni dei fabbricati assicurati, resesi necessarie in seguito a sinistro indennizzabile a termine di polizza.

### **12.30 Enti non diversamente indicati:**

è inoltre stabilito che, in caso di sinistro tutto quanto non espressamente indicato nelle "definizioni" d'ogni "ente assicurato", deve intendersi assicurato, sia si trovi sottotetto a fabbricati, sia all'aperto.

Nell'eventualità che una determinata cosa o un determinato bene non trovassero precisa collocazione in una delle partite della presente polizza, o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa od il bene saranno attribuiti alla voce "Attrezzature e arredamenti".

### **12.31 Colpa grave:**

la Società risponde dei danni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia anche se determinati da colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o da dolo e colpa grave delle persone di cui deve rispondere a norma di legge.

### **12.32 Rinuncia al diritto di surroga:**

La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 del Codice Civile nei confronti:

- del presidente, consiglieri, sindaci, amministratori, di clienti, fornitori, collaboratori e persone cui debba rispondere l'Assicurato ai sensi di legge l'ente;
- dei proprietari e sublocatari degli stabili tenuti in locazione, nonché nei confronti dei conduttori e sub conduttori degli immobili di proprietà o goduti in locazione, salvo il caso di dolo.

La presente condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile e sempreché, al momento del sinistro, non risultino garantiti per gli stessi eventi mediante altre polizze di assicurazione.

### **12.33 Sostanze infiammabili e merci speciali:**

la Società prende atto che nell'ambito di ciascun insediamento Assicurato ed in relazione all'attività svolta, possono essere presenti, stoccate ed utilizzate sostanze infiammabili e merci speciali nei quantitativi e con le modalità che l'Assicurato ritiene di adottare.

### **12.34 Arredi, mobili, attrezzature e merci presso terzi:**

la Società prende atto che parte dei "Beni mobili" assicurati alla corrispettiva partita, possono trovarsi in ubicazione diversa da quella dichiarata, nell'ambito del territorio nazionale, presso terzi o in locazione, comodato, uso e comunque in disponibilità del Contraente oppure sia in conto deposito e/o per lavorazioni e/o per riparazioni.

Le caratteristiche costruttive dei fabbricati in cui possono trovarsi le merci, possono essere diverse da quelle dei fabbricati in cui viene svolta l'attività dell'Assicurato, senza che ciò costituisca aggravamento di rischio.

Resta convenuto ai fini della presente garanzia che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato come disposto dalla condizione "Franchigie-Scoperti-Limiti di indennizzo"

### **12.35 Beni in leasing:**

I beni in uso all'Assicurato a titolo di locazione finanziaria sono coperti di garanzia in base alle condizioni tutte della presente polizza fino alla concorrenza:

Dell'importo pari alla quota di capitale già versata al locatore attraverso i canoni pagati fino al momento del sinistro qualora i suddetti macchinari fossero assicurati mediante contratto stipulato dal locatore che prevede la rinuncia alla rivalsa nei confronti del conduttore.

- Dell'intero valore a nuovo qualora i suddetti macchinari non fossero altrove assicurati, oppure nel caso che lo fossero con un contratto che faccia salvo il diritto di rivalsa nei confronti del conduttore.

Restano ferme le disposizioni tutte eventualmente previste relative all'insufficienza di somma assicurata e relative deroghe parziali, nonché all'assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo.

### **12.36 Perdita delle pigioni:**

se i locali assicurati sono colpiti da sinistro indennizzabile a termini della presente polizza, l'assicurazione è prestata per i locali effettivamente appigionati, fino a concorrenza dell'ammontare della pigione di un anno e, per i locali occupati dall'Assicurato - proprietario, fino a concorrenza della pigione di un anno presumibilmente ad essi relativa; in ambo i casi la pigione annua massima computabile non potrà superare 1/15 del valore che, rispetto a quello assicurato per il fabbricato, compete alle singole unità immobiliari.

Nessuna indennità spetta all'Assicurato per ritardi nel ripristino dei locali danneggiati, dovuti a cause eccezionali o per qualsiasi ritardo di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

### **12.37 Compensazioni tra partite:**

se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza è ripartita tra le altre partite aventi anche tassi diversi ma proporzionalmente calcolati e per le quali, secondo l'art. 1907 C.C., vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

1. La suddetta ripartizione avviene per tutte le partite colpite o no dal sinistro.
2. Non avviene la compensazione per le partite assicurate a primo rischio per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante.

### **12.38 Spese di restauro:**

Relativamente a manufatti, affreschi, stucchi ed abbellimenti in genere di valore artistico, in caso di sinistro a seguito di eventi garantiti in polizza, si precisa che i costi di restauro si intendono coperti fino alla concorrenza di € 1.500,00 al metro quadrato. Agli effetti della sola presente estensione di garanzia il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione della somma di € 1.500.000 per singolo sinistro.

In nessun caso la Società risarcirà somma maggiore di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

### **12.39 Manutenzione fabbricati:**

E' in facoltà dell'Assicurato di variare o modificare il complesso dei fabbricati ed impianti aggiungendo- se del caso - anche nuovi fabbricati ed impianti che resteranno compresi nei valori assicurati senza che la Contraente sia obbligato a darne avviso alla Compagnia. In caso di modifiche nei fabbricati e impianti e/o in caso di costruzioni di nuovi fabbricati e/o di nuove installazioni di impianti l'assicurazione si intende

prestata in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, costo della mano d'opera, macchine e parti di macchine, sia in opera sia a pie d'opera nell'ambito del cantiere, sia propri sia di Terzi, qualora i lavori siano appaltati a Terzi.

#### **12.40 Rottura Cristalli:**

la Società, entro il limite d'indennizzo previsto dall'apposita tabella in calce, assicura le lastre di cristallo, specchio, vetri, vetri speciali e materiali similari quali plexiglas ecc., insegne, marmi, collocati sia all'esterno sia all'interno di tutti i locali di proprietà o in uso all'Ente o dati in uso a terzi, contro i danni diretti e materiali di rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, comprese le scheggiature e i danni parziali che obblighino alla sostituzione della lastra e/o del vetro.

La garanzia è estesa ai danni da furto consumato o tentato, agli atti vandalici, alle dimostrazioni di folla ed ai tumulti popolari.

#### **12.41 Maggiori costi:**

in caso di mancata disponibilità dei fabbricati in uso alla Contraente o all'Assicurato, o del loro contenuto per danneggiamenti provocati da un evento garantito dalla presente polizza, la Società indennizzerà le spese documentate e sostenute per il trasferimento, la locazione e tutte le altre spese relative al ripristino dell'attività interrotta, nonché le spese sostenute per il mantenimento e/o la prosecuzione di servizi inerenti l'attività fino alla concorrenza di € 300.000,000= per sinistro e per anno assicurativo.

#### **12.42 Guasti cagionati dai ladri:**

guasti a fissi ed infissi causati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, fino alla concorrenza dell'importo stabilito nell'apposita tabella di riepilogo franchigie e limiti di indennizzo.

#### **12.43 Gestione di sinistri:**

La Società s'impegna ad inviare alla Contraente ogni anno, l'elenco dei sinistri denunciati con il relativo esito e gli eventuali importi liquidati e/o a riserva.

### **Art. 13: Rischi esclusi**

Ferme restando le esclusioni ed i sottolimiti riportate nelle singole clausole che precedono, sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, di invasione, atti di terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, dei loro rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
- e) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;

g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

b) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. salvo quanto previsto nella clausola "Ricorso terzi", "Perdita delle pigioni" e "Maggiori costi".

j) causati da atti dolosi compresi quelli vandalici.

Le presenti esclusioni valgono fatte salve le deroghe previste dalla presente polizza

## **CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE**

### **Art. 14: Obblighi in caso di sinistri**

In caso di Sinistro il Contraente, a parziale deroga dell'Art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso per iscritto alla Società, od al Broker, entro 30 (trenta) giorni lavorativi da quando ne ha avuto conoscenza l'Ufficio competente del Contraente.

Tale obbligo riguarda gli eventi per cui interviene richiesta di Risarcimento da parte di terzi o vi sia attivazione dell'Autorità Giudiziaria.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile, sempre che tale inadempimento abbia causato effettivo pregiudizio per la Società.

Relativamente ai Sinistri rientranti nella garanzia responsabilità civile verso Prestatori di Lavoro (RCO), il Contraente è tenuto a darne avviso per iscritto alla Società, od al Broker, solo ed esclusivamente nel caso in cui abbia ricevuto:

- formale notizia/comunicazione di inchiesta giudiziaria/amministrativa a norma di Legge;
- formale richiesta di risarcimento od azione legale da parte di dipendenti o loro aventi diritto, nonché da parte dell'INAIL ai sensi del D.P.R. n. 1124 del 30/06/1965 e/o dell'INPS ai sensi dell'Art. 14 della Legge n. 222 del 12/06/1984, ovvero ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 23/02/2000, qualora esercitassero diritto di rivalsa.

In tutti gli altri casi, il Contraente è esonerato dal dare avviso per iscritto alla Società, od al Broker, restando in ogni caso impegnato ad istituire la relativa pratica tenendo per sé, ma eventualmente a disposizione della Società, la relativa documentazione, tanto di carattere sanitario che testimoniale.

### **Art. 15: Gestione delle vertenze – Spese legali**

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze, incluse quelle rientranti in Franchigia, tanto in sede giudiziale che stragiudiziale, sia civile sia penale, in nome del Contraente/Assicurato, designando d'intesa con lo stesso legali, tecnici e consulenti, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione della controparte.

La Società si impegna a comunicare in tempo utile al Contraente/Assicurato, la designazione o l'incarico di legali, tecnici e consulenti.

Qualora la tacitazione della controparte intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita nel caso in cui il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio del Contraente/Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro il Contraente/Assicurato, sia dirette che per rivalsa, entro il limite di importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la richiesta di Risarcimento.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese di alcun genere sostenute dal Contraente/Assicurato che non siano state preventivamente concordate ed autorizzate per iscritto.

La Società non risponde di multe e/o ammende, né delle spese di giustizia penale.

### **Art. 16: Gestione sinistri**

La Società, con periodicità annuale, e comunque ogni volta ne venga fatta richiesta, si impegna a fornire al Contraente ed al Broker l'elenco dettagliato dei Sinistri così suddiviso.

- Sinistri denunciati (con l'indicazione del numero identificativo univoco attribuito dalla Società);
- Sinistri riservati (con l'indicazione dei singoli importi posti a riserva);
- Sinistri liquidati (con l'indicazione dei singoli importi liquidati);
- Sinistri respinti e/o chiusi senza seguito.

Tutti i Sinistri indicati dovranno essere corredati di:

- data di accadimento del Sinistro;
- data in cui ha avuto conoscenza del Sinistro l'Ufficio competente del Contraente;
- data di apertura della pratica di Sinistro presso la Società;
- data della definizione del Sinistro per liquidazione, chiusura senza seguito od altro motivo;
- nominativo del terzo reclamante;
- tipologia di Sinistro (es. danno a cose, danno a persone);
- descrizione sintetica delle cause del Sinistro;
- luogo di accadimento del Sinistro.

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente ed al Broker preferibilmente mediante supporto informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso.

Riguardo ai Sinistri che hanno dato luogo a vertenze giudiziali, la Società si impegna a fornire l'aggiornamento sullo stato delle stesse.

### **Art. 17: Recesso in caso di sinistro**

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ha facoltà di recedere dalla polizza con preavviso di 120 (centoventi) giorni; in tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data d'efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Anche il Contraente può recedere dal contratto nel periodo intercorrente tra ogni denuncia di sinistro ed il novantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo dovuto con le stesse modalità di cui al comma precedente, fermo il diritto al rimborso del premio al netto dell'imposta relativa al periodo di rischio non corso dalla Società.

### **Art. 18: Esagerazione dolosa del danno**

La Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

### **Art. 19: Procedura della valutazione del danno**

L'ammontare del danno é concordato dalle Parti, direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante periti nominati uno dalla Società ed uno dalla Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

### **Art. 20: Mandato dei Periti**

I Periti devono:

- 1) Indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro.
- 2) Verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o la Contraente ha adempiuto agli obblighi previsti della clausola "Obblighi in caso di sinistro".
- 3) Verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri previsti nella clausola "Valore delle cose assicurate e determinazione del danno".
- 4) Procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza d'ogni formalità.

### **Art. 21: Operazioni peritali**

Si conviene che in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali per i necessari accertamenti e le conseguenti liquidazioni saranno impostate e condotte in modo da contenere le eventuali sospensioni o riduzioni d'attività entro la frazione dei reparti colpiti da sinistro o comunque da esso danneggiati.

### **Art. 22: Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**

Premesso che la determinazione del danno è eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. **Fabbricati:** Valore a nuovo - La spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
- II. **Attrezzatura, arredamento:** Valore a nuovo - Il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento produttivo e/o economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
- III. **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e/o gli imballaggi.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, sono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

Relativamente a fabbricati ed attrezzature, arredamento:

**1.** In caso di sinistro, si determina per ogni partita separatamente: l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se l'assicurazione "Valore a nuovo" non esistesse, e più precisamente:

**a)** Per "fabbricati": l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;

**b)** Per "attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento produttivo e/o economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.

**c)** il supplemento d'indennità che, aggiunto all'indennizzo di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "Valore a nuovo".

**2.** Agli effetti della clausola "Assicurazione parziale", il supplemento d'indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:

**a)** Superiore od uguale al rispettivo "Valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo.

**b)** Inferiore al rispettivo "Valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", è proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza.



c) Eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo.

3. In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

4. Il pagamento del supplemento delle indennità dovute sarà effettuato in base allo stato d'avanzamento dei lavori; sarà cioè eseguito entro trenta giorni da quando sia stata emessa regolare fattura comprovante l'avvenuta ricostruzione o rimpiazzo, anche parziale, degli enti distrutti o danneggiati, fermi restando gli importi globali concordati in sede di perizia. La ricostruzione o il rimpiazzo, secondo il preesistente tipo e genere (salvo quanto previsto al punto 6) e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, deve avvenire, salvo comprovata forza maggiore, entro 24 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

5. Il fatto che la ricostruzione o il rimpiazzo non siano eseguiti in tutto o in parte secondo il preesistente tipo e genere, per le ragioni tecniche di cui l'Assicurato avrà giustificato la fondatezza, non pregiudicherà il diritto al supplemento d'indennità sempre alle medesime condizioni sopra stabilite e purché l'esborso da parte degli Assicuratori non sia superiore a quello che sarebbe stato determinato in relazione al "Valore a nuovo"; l'assicurazione in base al "Valore a nuovo" riguarda soltanto fabbricati, attrezzature e arredamento in stato d'attività o d'inattività temporanea.

6. Se la ricostruzione o il ripristino dei fabbricati dovrà rispettare le "norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche" vigenti al momento del sinistro e se la Contraente ha assicurato nel valore il costo per le suddette norme, si conviene che il supplemento d'indennità sarà comprensivo di tali maggiori costi, restando comunque convenuto che tale condizione non si applicherà per i fabbricati non rispondenti alle "Norme tecniche per le costruzioni nelle zone sismiche" in vigore all'epoca della realizzazione degli stessi.

7. Per quanto non derogato restano ferme le condizioni tutte di polizza. Relativamente alle merci, l'ammontare del danno si determina deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario. Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto della clausola "Assicurazione Parziale", ma sono prestate a Primo rischio assoluto cioè senza l'applicazione dell'art. 1907 C.C.

Si precisa che, ai fini della determinazione del valore assicurabile e della determinazione dell'ammontare d'eventuali danni i beni costituiti da materiale farmaceutico e di medicazione, alimentari ed altri materiali di consumo in genere, sono valutati in base al loro costo di riacquisto al momento del sinistro.

### **Art. 23: Assicurazione parziale relativamente alla partita "contenuto"**

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore Assicurato e quello risultante al momento del sinistro. Non si farà luogo all'applicazione della proporzionale per quelle partite di polizza la cui somma assicurata risultasse insufficiente in misura non superiore al 30%. Qualora tale limite del 30% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale rimarrà operativa per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, fermo in ogni caso che, per ciascuna partita, il risarcimento non potrà superare la somma assicurata medesima.

### **Art. 24: Pagamento dell'indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data dell'atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione, e comunque non oltre 180 giorni dalla data del sinistro; l'Assicurato s'impegna con apposita clausola in quietanza a produrre il Certificato di Chiusa Istruttoria non appena ne verrà in possesso.

Il suddetto disposto sarà applicato a ciascuna partita di polizza singolarmente considerata come se, ai soli effetti della presente clausola, per ognuna di dette partite fosse stata stipulata una polizza distinta. Pertanto i pagamenti così effettuati saranno considerati come semplici acconti - soggetti quindi a conguaglio - su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo d'indennizzo per il sinistro.

#### **Art. 25: Anticipo d'Indennità**

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dalle Condizioni Generali di Assicurazione in caso di sinistro
- verrà in essere dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non può comunque essere superiore a € 1.500.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

#### **Art. 26: Limite massimo indennizzo**

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

#### **Art. 27: Variazioni del rischio**

##### **27.1 Modifiche e trasformazioni**

Nell'ambito delle ubicazioni assicurate possono essere eseguite nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e lavori d'ordinaria e/o straordinaria manutenzione e/o ristrutturazione ai fabbricati, al macchinario, alle attrezzature, all'arredamento, agli impianti, per esigenze dell'Assicurato in relazione alle sue attività. L'Assicurato è esonerato dal darne avviso alla Società, purché ciò non costituisca aggravamento di rischio.

##### **27.2 Vicinanze pericolose ed altre circostanze aggravanti**

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare le eventuali vicinanze pericolose od altre circostanze aggravanti il rischio sempre che le stesse si verifichino per fatto altrui o comunque al di fuori degli insediamenti assicurati.

##### **27.3 Diminuzione del rischio e \ o dei valori**

A parziale deroga dell'art. 1897 del C.C., nel caso di diminuzione del rischio e/o dei valori la Società è tenuta a ridurre con effetto immediato il premio o le rate di premio successive alla comunicazione della Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, immediatamente, oppure in occasione del primo rinnovo dell'annualità di premio a scelta dell'Assicurato.

#### **Art. 28: Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza**

Si dà e si prende atto che la presente assicurazione è stipulata dalla Contraente in nome proprio e per conto di chi spetta.

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dalla Contraente e dalla Società. Spetta in particolare alla Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà d'impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato. Si conviene tra le parti che in caso di sinistro che colpisca beni sia di terzi sia della Contraente, su richiesta di quest'ultima si procederà a liquidazioni per ciascun avente diritto.

A tale scopo i Periti e gli incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascun Reclamante un atto di liquidazione. La Società effettuerà il pagamento del danno, fermo quanto oltre previsto dal presente contratto, a ciascun avente diritto.

### **Art. 29: Ispezione delle cose assicurate**

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le indicazioni ed informazioni occorrenti.

### **Art. 30: Altre assicurazioni**

Si dà atto che possono sussistere altre Assicurazioni per lo stesso rischio.

In tal caso, per quanto coperto da Assicurazione dalla presente Polizza, ma non coperto da altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza dei limiti previsti dalla presente Polizza.

Gli Scoperti e/o Franchigie previsti dalla presente Polizza si intendono non cumulabili con quelli previsti da altre Assicurazioni. Gli Scoperti e/o Franchigie della presente Polizza, se inferiori, si intendono assorbiti dagli Scoperti e/o Franchigie previsti da altre Assicurazioni, se superiori, valgono solo per la differenza.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di Sinistro, il Contraente deve darne tuttavia avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

La Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 31: Riparto di coassicurazione e delega**

(operante se del caso)

L'assicurazione è ripartita tra le Società' assicuratrici elencate nel "Riparto" che segue, in base alle rispettive quote percentuali indicate.

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici elencate nel "Riparto".

Ciascuna Società' è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Le Compagnie coassicuratrici riconosceranno come validi ed efficaci anche nei propri confronti, tutti gli atti compiuti dalla Compagnia delegataria per conto comune, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza la cui regolazione verrà effettuata dal broker direttamente con ciascuna Società'.

Compagnia ... Quota ... % - Delegataria

Compagnia ... Quota ... %

Compagnia ... Quota ... %

### **Art. 32: Partecipazione delle Società' – Associazione temporanea di imprese**

(operante se del caso)

Il servizio assicurativo di cui alla presente polizza e' effettuato dalle Compagnie assicuratrici componenti la Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Società mandataria

Compagnia ... Società mandante

Compagnia ... Società mandante

Il termine "Società" indica quindi tutte e ciascuna delle Compagnie assicuratrici costituenti l'Associazione Temporanea di Imprese.

La Società mandante riconosce come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti compiuti dalla Società mandataria per conto comune.

Le Società convengono che l'incasso dei premi di polizza avverrà per il tramite del broker, che provvederà a corrisponderlo a ciascuna Società secondo le rispettive quote percentuali di partecipazione alla Associazione Temporanea di Imprese:

Compagnia ... Quota xx%

Compagnia ... Quota xx%

Compagnia ... Quota xx%

### **Art. 33: Tracciabilità dei flussi finanziari**

La Società assicuratrice, la Società di brokeraggio assicurativo, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd filiera), sono impegnate a osservare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. .

I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane SpA) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) o, qualora previsto, il Codice Unico di Progetto (CUP) comunicati dalla Stazione appaltante. Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 cc e dell'art. 3, c. 8 della Legge.

### RIEPILOGO FRANCHIGIE E LIMITI

ART.	GARANZIA	FRANCHIGIA	LIMITI DI INDENNIZZO
------	----------	------------	----------------------

12.9)	FENOMENO ELETTRICO	€ 150,00	€ 50.000,00
12.16)	URTO VEICOLI	€ 150,00	-
12.18)	EVENTI ATMOSFERICI	Scoperto 10% con il min. di 1.500,00	70% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto
12.20)	GELO E GHIACCIO	€ 300,00	-
12.21)	GRANDINE	€ 500,00	€ 200.000,00
12.22)	ACQUA CONDOTTA SPESE DI RICERCA E RIPARAZIONE GUASTI	€ 250,00	€ 50.000,00
12.24)	INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI	€ 250,00	-
12.25)	EVENTI SOCIO POLITICI - ATTENTATI TERRORISMO SABOTAGGIO	Scoperto 10% con il min. di 1.500,00	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto
12.26)	SOVRACCARICO NEVE	€ 1.000,00	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto
12.27)	INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI	€ 7.500,00	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto
12.28)	TERREMOTO	€ 25.000,00	50% somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto
12.40)	ROTTURA CRISTALLI	€ 100,00	€ 10.000,00
13.42)	GUASTI CAGIONATI DAI LADRI	€ 100,00	€ 10.000,00
12.6)	SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO	-	€ 500.000,00
12.13) a)	ARCHIVI, DOCUMENTI, DISEGNI, ECC.	-	€ 50.000,00
12.13) b)	OGGETTI D'ARTE (Esclusi quelli assicurati da altri Enti)	-	€ 50.000,00 Con il limite d'ogni singolo oggetto di € 10.000,00
12.13) c)	DENARO E VALORI IN CASSAFORTE	-	€ 5.000,00
12.13) d)	COSE IN GENERE MOBILIO, ETC.	-	€ 20.000,00
12.14)	ONORARI ARCHITETTI, INGEGNERI, CONSULENTI	-	€ 50.000,00
12.29)	RICOLLOCAMENTO MOBILI	-	€ 100.000,00
12.34)	ARREDI, ATTREZZATURE E MERCI PRESSOTERZI	-	€ 100.000,00
12.36)	PERDITA DELLE PIGIONI	-	€ 100.000,00
12.38)	SPESE DI RESTAURO	€ 1.500.000,00	€ 500.000,00

I **Limiti d'indennizzo** riportati in tabella si intendono **per sinistro**. Quindi, limitatamente alle garanzie sopra riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo d'indennizzo, per ogni sinistro, somma superiore agli importi stabiliti.

## INDIVIDUAZIONE DELLE SOMME E VALORI ASSICURATI E CONTEGGIO DEL PREMIO DI POLIZZA

I **Limiti d'indennizzo** riportati in tabella si intendono **per sinistro**. Quindi, limitatamente alle garanzie sopra riportate, la Società non sarà mai obbligata a pagare a titolo d'indennizzo, per ogni sinistro, somma superiore agli importi stabiliti.

Partite assicurate	Capitali assicurati	Aliquota promille	Premio imp.le totale
Beni immobili	17.322.887,86	..	..
Beni mobili	977.775,52	..	..
<u>di cui:</u>			
Apparecchiature elettroniche	12.984,62	premio incluso in Beni mobili	
Rischio locativo	= = =	valore incluso in Beni immobili	
Ricorso terzi e/o Ricorso locatari	5.000.000,00	..	..
Demolizione e sgombero (aggiuntivo)	250.000,00	..	..
Onorari periti e professionisti	50.000,00	..	..
Ricostruzione Archivi	100.000,00		
Spese mantenimento attività e servizi	300.000,00	..	..
Mancato freddo	50.000,00	..	..
<hr/>			
TOTALE PREMIO IMPONIBILE ANNUO DI POLIZZA		euro	..
IMPOSTE		euro	..
TOTALE PREMIO LORDO ANNUO DI POLIZZA		euro	..
<hr/>			
<b><u>PAGINA DA NON COMPILARE IN SEDE DI OFFERTA</u></b>			